Relazione illustrativa

Il "nuovo" disegno di legge in materia di semplificazione prosegue l'opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. "Semplifica Italia") e contribuisce a completare il quadro innovativo delineato con il secondo decreto-sviluppo, dal momento che le misure previste riguardano preminentemente le imprese, pur essendo stabilite specifiche semplificazioni in particolari settori anche per i cittadini.

Le nuove misure di semplificazione sono indispensabili al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale. Sussiste, inoltre, l'esigenza, derivante da precisi impegni internazionali, di ridurre, entro il 2012, gli oneri amministrativi, stimati dal Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la semplificazione amministrativa, con l'assistenza dell'Istat e delle associazioni imprenditoriali, in 26,01 miliardi di Euro all'anno. In proposito, si sottolinea che le misure fino ad oggi adottate, comprese quelle contenute nel "Semplifica Italia", hanno consentito di realizzare un risparmio stimato, a regime, di 8,14 miliardi di Euro (pari al 31,3% degli oneri) e che il nuovo provvedimento, con gli ulteriori risparmi che ne deriveranno, darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti (ad es. la riduzione di adempimenti formali gravanti sulle imprese in materia di sicurezza sul lavoro consentirà di ridurre in modo significativo un onere valutato in 4,6 miliardi di Euro).

Anche il presente provvedimento, come il precedente, è maturato all'esito del continuo confronto con gli *stakeholders* ed è stato elaborato sulla base del lavoro compiuto dal tavolo tecnico cui hanno partecipato rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti e delle infrastrutture.

Prima di passare all'esame analitico delle disposizioni, si illustrano i contenuti fondamentali del provvedimento, i quali si riconducono alla sicurezza sul lavoro, alla disciplina del permesso di costruire e alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, senza tralasciare alcune semplificazioni per i cittadini in specifici settori.

In ordine al primo aspetto, nella consapevolezza di quanto il tema sia delicato, si è operato in modo che le semplificazioni, tutte concordate con il competente Ministero, riguardino esclusivamente adempimenti formali (la c.d. "burocrazia del lavoro"), nonché oneri informativi, ma non tocchino gli aspetti sostanziali della sicurezza, la cui effettività viene anzi rafforzata, in quanto la riduzione degli oneri amministrativi connessi agli adempimenti formali consentirà di liberare risorse per assicurare il bene supremo costituito dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In sintesi, "meno carta e più sicurezza". Inoltre, le misure semplificative agevoleranno le imprese nell'individuazione degli elementi essenziali da indicare nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali (ad es. valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria) ed agevolando, nel contempo, il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

La nuova disciplina del permesso di costruire, oltre a garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti, elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso medesimo nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; in questi casi il provvedimento deve essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 a garanzia dell'istante.

Le innovazioni in tema di autorizzazione paesaggistica consentono una maggiore certezza del rispetto dei termini e una riduzione dei tempi di conclusione del procedimento, in virtù dell'obbligo dell'amministrazione competente, di emanare il provvedimento, una volta decorso il termine per l'espressione del parere da parte del soprintendente, che viene ridotto a 45 giorni.

Le disposizioni in materia di ambiente semplificano una serie di procedimenti, nel pieno rispetto degli standard comunitari, al fine di assicurarne l'accelerazione, fermi restando i livelli di tutela. Le misure più significative affrontano i problemi della messa in sicurezza e della bonifica, con il duplice fine di difendere l'ambiente e recuperare aree, anche ai fini produttivi. Inoltre, vengono semplificati alcuni passaggi burocratici dei procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Tra le più rilevanti semplificazioni per i cittadini, si anticipano quella volta a riunire nel medesimo contesto le procedure per il cambio di residenza e per la dichiarazione relativa al pagamento della tassa sui rifiuti (evitando ai cittadini inutili peregrinazioni tra gli uffici e contribuendo alla prevenzione dell'evasione fiscale) e quella volta a consentire il rilascio in lingua inglese, su richiesta del diretto interessato delle certificazioni dei titoli di studio universitari.

Passando all'illustrazione analitica, il presente disegno di legge si compone di VII Capi, ciascuno relativo ad uno dei settori interessati dalla misure di semplificazione. In particolare, il Capo I detta misure in ordine agli adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro, il Capo II contiene misure in materia di lavoro e previdenza, il Capo III detta misure in materia di infrastrutture, beni culturali e edilizia, il Capo IV contempla norme in materia di privacy, il Capo V detta norme in materia di ambiente, il Capo VI contiene misure di semplificazione in agricoltura e, infine, il Capo VII detta ulteriori misure di semplificazione.

Resta confermato l'impegno prioritario dell'azione di Governo secondo cui il taglio dei costi della burocrazia per le imprese permette di realizzare riforme a risorse invariate, riduce i costi amministrativi delle imprese e libera mezzi per la crescita del Paese, anche in una prospettiva internazionale.

In questo quadro di priorità di interventi si inserisce il secondo pacchetto di semplificazione contenuto nel presente disegno di legge.

Il provvedimento si compone di n. 33 articoli, il cui contenuto viene di seguito illustrato.

Articolo 1 - (*Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata*)

La norma prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, siano adottate misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento).

Ciò per evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo. Misure analoghe a quelle in parola sono state

previste dal "testo unico" di salute e sicurezza dall'articolo 3, comma 13, seppur in relazione ai soli lavoratori agricoli (il relativo decreto, elaborato tenendo conto di quanto previsto da un apposito "avviso comune" tra le parti sociali, è in fase di perfezionamento).

Articolo 2 - (Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)

La norma interviene sull'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo cui i medici competenti sono tenuti a predisporre e a trasmettere alla ASL una onerosa relazione annuale nella quale riproporre i dati relativi alla sorveglianza sanitaria. La norma precisa che i contenuti di tale relazione non possono riguardare elementi già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

I contenuti e le modalità di trasmissione della relazione annuale, nonché della cartella sanitaria e di rischio, saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, sentita la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 3 - (*Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione*)

L'articolo 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/30/CE – che deve essere recepita entro il 31 dicembre 2012 – inserisce l'art. 17-bis nella direttiva del Consiglio 89/391/CEE (la quale concerne l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), prevedendo che le relazioni all'Unione europea sulla attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, che si forma di una parte generale, concernente la sopra citata direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive "speciali" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni.

Ciò costituisce una rilevante semplificazione dell'attività amministrativa, atteso che attualmente vengono predisposte relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano le Amministrazioni competenti in modo significativo.

In relazione alla circostanza che l'art. 1 della direttiva 2007/30/CE rimarca la necessità di evidenziare nella relazione il parere delle parti sociali, la disposizione che si propone attribuisce il compito di redigere la relazione, successivamente da inviare all'Unione europea, alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, organismo pienamente operante – senza oneri per la finanza pubblica – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le parti sociali (tutti facenti parte della Commissione) possono discutere di ogni aspetto relativo all'attuazione pratica in Italia delle direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Va osservato, inoltre, che sussistono i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per l'adozione della norma in esame, in quanto essa mira ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione, da parte della Commissione europea, nei confronti dell'Italia, attesa la prossima scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2007/30/CE.

Si deve rilevare, infatti, che pur risultando la direttiva in questione inserita nell'allegato B della legge comunitaria 2008, con ogni probabilità il tempo necessario per l'esercizio della delega legislativa, conferita al Governo dall'art. 1 della predetta legge, si protrarrebbe ben oltre la scadenza prevista dalla direttiva stessa (ossia il 31 dicembre 2012), atteso il complesso iter di approvazione previsto dalla legge comunitaria, la quale, come è noto, contempla il parere delle Commissioni parlamentari competenti, nonché la proroga di novanta giorni del termine per l'esercizio della delega (proroga che, con ogni probabilità, si renderebbe necessaria), qualora il termine per l'espressione di tale parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega (nel caso di specie si tratta del 31 dicembre 2012) o successivamente.

Si osserva, infine, che trattandosi di misura di semplificazione in materia di adempimenti amministrativi, la disposizione che si propone è coerente per materia con il contenuto dell'emanando provvedimento.

Articolo 4 - (Semplificazione di adempimenti nei cantieri)

La disposizione in oggetto risponde, in primo luogo, alla esigenza di chiarire il campo di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, superando i dubbi emersi al riguardo, attraverso la puntualizzazione che tale rigorosa disciplina non operi in relazione a scavi la cui ridotta entità non ne giustifichi l'applicazione. Ciò fermo restando che tale principio di esclusione non potrà operare ove i lavori riguardino le attività di cui all'allegato X del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. Tale disposizione consente un risparmio stimato in circa 138 milioni di euro all'anno per le Pmi.

Inoltre, la norma introduce semplificazioni in materia di cantieri, in considerazione della particolare complessità degli adempimenti di riferimento, dirette a limitare il tempo necessario alla redazione dei documenti di legge in modo che essi siano al contempo più contenuti degli attuali e, comunque, comprensivi degli elementi necessari alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

A tal fine si prevede che, con decreto del Ministro del lavoro, adottato previo parere della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, siano individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, siano individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento.

Articolo 5 - (*Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche*)

La norma introduce una serie di semplificazioni relative a comunicazioni e notifiche, alcune delle quali riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, il quale, dall'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 81/2008, può effettuare le comunicazioni degli infortuni sui luoghi di lavoro superiori a un giorno all'INAIL per via telematica, ricorrendo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Di fatto, con tali modifiche si consente al datore di lavoro di considerare assolti tutti gli attuali obblighi relativi alle notifiche degli infortuni con la comunicazione telematica appena citata. In tal modo, si solleva il datore di lavoro dall'obbligo di denuncia alle autorità locali di pubblica sicurezza e alle autorità portuali o consolari delle denunce di infortuni sul lavoro mortali e con prognosi superiore ai trenta giorni, ma nello stesso tempo si consente alle autorità medesime, nonché alle Direzioni provinciali del lavoro e agli omologhi uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di avere diretto e immediato accesso ai dati occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza. L'accesso ai dati occorrenti verrà garantito da una specifica applicazione informatica in continuo aggiornamento, che costituirà un utile strumento per garantire il tempestivo adempimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché una più autonoma e mirata gestione delle relative attività (verifica, vigilanza e monitoraggio), secondo le rispettive, specifiche esigenze. Tali accessi, e il relativo applicativo, saranno realizzati dall'INAIL senza aggravi in termini di costi, ove si consideri che il medesimo Istituto riceverà il "flusso" dei dati di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), una volta che sarà pienamente operativa l'obbligatorietà della trasmissione della denuncia on-line da parte del datore di lavoro. Il comma 2, in particolare, dispone che la comunicazione agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi ai nuovi insediamenti produttivi – oggi regolamentata dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 81/2008 - sia effettuata nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Le informazioni da trasmettere vengono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, unitamente alla predisposizione di modelli uniformi da utilizzare per le relative comunicazioni. Il trasferimento delle informazioni tra Amministrazioni verrà garantito in via informatica, senza ulteriori aggravi per l'impresa. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo in oggetto prevedono che alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, all'evidente scopo di ridurre le comunicazioni cartacee e consentire ai datori di lavoro di potersi avvalere di organismi di rappresentanza che gli aiutino nell'adempiere agli obblighi di legge.

Articolo 6 - (*Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro*). La procedura delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, commi 11-13 del D.Lgs n. 81 del 2008 è estremamente complessa e non agevola le imprese nell'adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere e anticipare il più possibile, in vista di un corretto e tempestivo utilizzo delle attrezzature da sottoporre a verifica. Le principali criticità risiedono nei tempi e negli oneri elevati previsti dall'attuale disciplina.

La proposta di modifica equipara enti pubblici e soggetti privati abilitati, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti e che, in ogni caso, consentono di ricorrere ai soggetti privati abilitati ma solo alla fine del percorso.

La predetta equiparazione – come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento al D.lgs. n. 106 del 2009 – risponde anche all'esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'art. 71 del Dlgs 81/2008 a favore delle strutture pubbliche di controllo.

Articolo 7 - (Semplificazioni in materia di DURC)

L'attuale formulazione dell'articolo 13-bis, comma 5, del D.L. n. 53/2012 (convertito dalla legge n. 94/2012) prevede il rilascio del DURC – nonostante la presenza di debiti contributivi – qualora l'impresa sia in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l'ammontare di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Tuttavia, il riferimento operato dal Legislatore è al DURC di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, cioè al Documento Unico di Regolarità Contributiva esclusivamente rilasciato al fine di poter fruire di benefici "normativi e contributivi". Dall'ambito applicativo della disposizione resterebbero pertanto fuori i DURC che sono invece rilasciati nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in edilizia.

L'eliminazione dell'esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296/2006 consente pertanto di applicare la procedura "compensativa" anche nelle ipotesi da ultimo citate oltre a coordinarsi con le disposizioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva che vogliono eliminare ogni "sottotipologia" di certificazione legata all'utilizzo per la quale è rilasciata (oggi esiste infatti un DURC per appalti privati in edilizia, uno per appalti pubblici, uno per attestazioni SOA, uno per benefici normativi e contributivi, ecc.). La disposizione proposta non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 8 (*Riconduzione all'INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall'ex IPSEMA*)

La disposizione si propone di assicurare la necessaria coerenza all'assetto definito dal legislatore con i recenti provvedimenti che hanno determinato la soppressione dell'IPSEMA e l'attribuzione delle relative funzioni all'INAIL. Nel nuovo assetto venuto così a determinarsi, risulta incongruente ed in contrasto con la razionale ripartizione di competenze tra il polo salute e sicurezza e quello

previdenziale, la permanenza in capo all'INAIL delle attività di accertamento e riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 1, ultimo comma del decreto legge n. 663 del 1979, confluite nella competenza dell'Istituto per effetto della soppressione dell'IPSEMA e dell'assorbimento delle sue funzioni. Per risolvere tali incoerenze, si propone la presente disposizione che non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 9 (Eliminazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di invio all'INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)

La disposizione proposta è volta a completare il percorso di semplificazione delineato dall'articolo 18 del D.lgs. n. 81 del 2008, in coerenza con quanto stabilito in materia di certificazione di malattia comune dagli articoli 1, comma 149, della legge n. 311/2004 e 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, che prevedono l'obbligo per i medici di trasmettere per via telematica all'INPS le certificazioni. In analogia a tali previsioni, si ritiene che il medico certificatore debba provvedere alla trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica.

Articolo 10 (*Copertura dei costi per l'erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'I.R.P.E.F.*) La disposizione proposta si rende necessaria per consentire il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti alla copertura dei costi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve sostenere per procedere alla erogazione delle quote del 5 per mille dell'I.R.P.E.F. di differenti annualità.

Articolo 11 (Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio)

Il primo comma della disposizione è volto a consentire l'utilizzo dei buoni lavoro per i disoccupati di lungo periodo anche per l'anno 2012. L'articolo 70 del D. Lgs. n. 276/2003, nel testo previgente alle modifiche introdotte dai commi 32 e 33 della legge n. 92/2012, prevedeva in via sperimentale che le prestazioni di lavoro accessorio potessero essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per superare le limitazioni che di fatto sono state determinate dalla legge n. 92 del 2012, tale modifica troverebbe applicazione limitatamente al periodo decorrente dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui al comma 1 non produce effetti di ordine finanziario.

Il secondo comma della proposta in esame ha la finalità di superare il mancato coordinamento normativo in materia di impresa familiare. Infatti la nuova formulazione dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 92/2012 non richiama più l'impresa familiare per la quale, ai sensi del previgente comma 1, lett. *g*), si prevedeva la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro. Allo stesso modo non opera più il comma 2-bis del previgente articolo 70, a norma del quale le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

A seguito dell'abrogazione dell'elenco tassativo dei committenti di cui all'articolo 1, comma 32, della legge n. 92/2012, si ritiene pertanto necessario provvedere all'opportuno coordinamento tra le due diposizioni, sopprimendo i riferimenti contenuti nell'articolo 72, commi 4 e a 4 bis, e riportando così i buoni lavoro utilizzati dall'impresa familiare al regime contributivo e assicurativo previsto dalla disciplina generale di cui all'articolo 72 del D.Lgs. 276 del 2003.

Articolo 12 (Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli) La norma, modificando l'articolo 20, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico dell'edilizia, chiarisce, anzitutto, le conseguenze dell'inerzia del Comune in sede di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del permesso di costruire, in caso di esistenza di un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale e di diniego del relativo atto ampliativo.

Il testo attualmente vigente prevede, al riguardo, la formazione del "silenzio-rifiuto". La novella si prefigge di esplicitare, mediante il rinvio all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che si tratta di silenzio non significativo, ossia non avente valore di provvedimento di diniego. Rimane, pertanto, ferma – anche a seguito dell'esito negativo del procedimento di rilascio del titolo abilitativo reso necessario dalla presenza di un vincolo – la necessità che l'Amministrazione concluda il procedimento di rilascio del permesso di costruire con un provvedimento espresso.

Si è inoltre ritenuto opportuno, allo scopo di evitare inutili aggravi procedimentali e al fine di avere una più semplice formulazione del testo, superare l'attuale distinzione tra l'ipotesi in cui l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale e il caso in cui, invece, la tutela del vincolo non competa alla predetta amministrazione. Nel secondo caso, il testo attualmente vigente, infatti, obbliga il Comune ad indire necessariamente la conferenza di servizi. Tale previsione, però, rischia di aggravare – in luogo di alleggerirlo – l'*iter* procedimentale, se non altro tutte le volte in cui sussista un solo vincolo e, quindi, la conferenza si risolva nella convocazione di un tavolo cui partecipa una sola amministrazione, oltre a quella procedente. E' parso, pertanto, corretto abrogare il comma 10 e ricondurre la disciplina di tutte le ipotesi in cui sussistono vincoli nell'ambito applicativo del comma 9.

Vale la pena precisare che la nuova disciplina non preclude, comunque, al Comune, ove ne ravvisi l'opportunità (ad esempio ove coesistano più vincoli sul medesimo immobile), di convocare una conferenza di servizi, in ossequio alle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Articolo 13 (*Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*)

L'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 attualmente prevede che, in caso di avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici, il parere del soprintendente assume natura obbligatoria non vincolante e si considera favorevole ove non sia stato reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. Inoltre, il comma 9 del medesimo articolo prevede che, in caso di mancata pronuncia da parte della Soprintendenza entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi che si pronuncia entro quindici giorni.

La proposta sostituisce tali disposizioni e restituisce all'amministrazione competente il potere di provvedere sulla domanda di autorizzazione decorsi inutilmente i termini indicati per l'espressione del parere del soprintendente.

Articolo 14 (Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti)

La promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti ed alle reti di impresa, è contemplata dall'art. 2, lett. n) della legge 11 novembre 2011, n. 180 ("Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese") come principio generale, che concorre a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore.

Tale disposizione, pur auspicando l'accesso delle reti di impresa alle procedure di gara, non chiarisce le modalità attraverso le quali possa concretamente realizzarsi tale partecipazione, alla luce delle regole dettate Codice dei contratti. Quest'ultimo, all'articolo 34, indica in modo non tassativo i soggetti ammessi a partecipare alle gare e, con specifico riguardo ai concorrenti plurisoggettivi, permette il ricorso a talune forme di aggregazione che presentano peculiarità e regole proprie, delineate principalmente in funzione del grado di strutturazione assunto dalla collaborazione imprenditoriale.

Il contratto di rete, tuttavia, non appare totalmente riconducibile ad alcuno di tali istituti.

Più nel dettaglio, rispetto ai consorzi stabili (art. 34, comma 1 lett. c) ed ai i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1 lett. b) - dotati di capacità giuridica propria ed autonomia, anche patrimoniale, perfetta - il contratto di rete non dà vita ad un ente munito di soggettività autonoma. Per il consorzio, è poi prevista la necessaria costituzione di un fondo consortile, mentre, nel caso della rete di imprese, il fondo patrimoniale costituisce un elemento soltanto eventuale del contratto. Inoltre, nell'ambito della rete, la nomina di un organo comune di rappresentanza è prevista in via facoltativa, laddove il consorzio stabile agisce in nome proprio.

Quanto ai raggruppamenti temporanei (art. 34, comma 1, lett. d) ed ai consorzi ordinari di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e), essi sono accumunati al contratto di rete dal fatto che i partecipanti conservano la propria soggettività giuridica.

Tuttavia, anche in tal caso, sussistono rilevanti differenze riconducibili, in via principale, al fatto che mediante la rete viene instaurato un rapporto di collaborazione duraturo e continuativo, non limitato ad una specifica gara, ma, al contrario, finalizzato al perseguimento di un programma di sviluppo di ampia portata.

L'individuazione del meccanismo di partecipazione deve quindi tener conto delle peculiari caratteristiche del contratto di rete che non è finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici. Ciò comporta che le parti contraenti devono pattiziamente regolare la partecipazione congiunta alle procedure di gara nell'oggetto del contratto di rete.

Il mandato, in fase di partecipazione, al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, potrebbe essere sostituito dall'impegno scritto al conferimento dello stesso a valle dell'aggiudicazione o avere, alternativamente, la forma della scrittura privata autenticata ovvero dell'atto sottoscritto elettronicamente a norma degli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale

Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice da parte di tutte le imprese parte della rete che partecipano alla procedura di gara, l'articolazione dei requisiti di partecipazione, le responsabilità, il recesso, ecc. potrebbero essere disciplinati in analogia con quanto stabilito dall'art. 37 per i raggruppamenti temporanei con un rinvio a tale disciplina.

Scopo dell'articolo è anche quello di migliorare l'attuale formulazione dell'art. 51 della legge notarile al fine di semplificare i rapporti delle imprese anche con le pubbliche amministrazioni sotto il profilo della documentazione probatoria del conferimento dei poteri rappresentativi, attraverso l'eliminazione di obblighi di allegazione che appaiono superati dopo l'attuazione a regime del registro della pubblicità commerciale, nel quale possono essere iscritte, ai fini della loro opponibilità ai terzi e della loro conoscibilità, le procure institorie rilasciate dalle imprese. Pertanto, si propone per i notai, tenendo anche presente che la regolamentazione dell'atto notarile è applicabile anche agli atti degli ufficiali roganti delle pubbliche amministrazioni ed a tutti i pubblici ufficiali preposti a tale attività, che le copie delle procure non debbano essere allegate agli atti quando le stesse siano iscritte nel registro delle imprese. In tal caso saranno gli stessi pubblici ufficiali a verificare la sussistenza dei poteri mediante visura dal registro o esame delle certificazioni esibite dall'impresa.

Articolo 15 (*Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione*)

Con l'obiettivo di alleviare le imprese con problemi di liquidità che operano nel mercato dei contratti pubblici, la norma indicata alla lett. a) riduce la quota dell'importo della garanzia non svincolabile in corso di esecuzione del contratto, che passa dal 25 al 20 per cento.

La modifica normativa alla lettera b) ha il fine di coniugare l'esigenza di tutela della committenza rispetto alla corretta realizzazione delle opere commissionate e l'esigenza delle imprese realizzatrici di vedersi svincolate le garanzie all'uopo prestate laddove, qualora l'opera sia concretamente messa in esercizio non intervenga lo svincolo a causa della mancata approvazione formale del collaudo.

Nello specifico, la proposta prevede che la messa in esercizio delle opere prima del loro collaudo, se protratto per oltre un anno, dia luogo allo svincolo automatico – per la parte corrispondente alle opere esercite - delle garanzie di buona esecuzione, salvo una quota del 20% non svincolabile. Tale quota residua verrà poi svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero alla scadenza del termine contrattuale previsto per la stessa.

A salvaguardia della committenza, inoltre, viene introdotta una clausola di garanzia, con la quale si prevede che, nell'ipotesi di vizi o difformità dell'opera non rimossi dall'appaltatore entro un anno dall'esercizio delle opere, la committenza possa trattenere quota parte della cauzione definitiva in suo possesso per un importo pari al pregiudizio in ipotesi denunciato.

Per gli appalti affidati alla data di entrata in vigore della disposizione, le cui opere siano state in tutto o in parte poste in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge nei termini indicati dalla norma, il termine per lo svincolo automatico avviene a decorrere da tale data e ha durata di 180 giorni.

Articolo 16 (Parcheggi pertinenziali)

La disposizione amplia l'ambito di applicazione della norma, recentemente introdotta dal decretolegge n. 5 del 2012, che consente il trasferimento dei parcheggi pertinenziali costruiti ai sensi della legge n. 122 del 1989 (cd. "legge Tognoli").

La disposizione, in coerenza con quanto previsto in materia dal d.l. "semplifica Italia" chiarisce che il trasferimento dei parcheggi pertinenziali costruiti ai sensi della "legge Tognoli" può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale, ipotesi frequente nella pratica.

Articolo 17 (Semplificazioni in materia di privacy)

Con il presente articolo si intende completare il processo di semplificazione già avviato con le recenti modifiche al d.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") apportate dall'art. 40, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 ("c.d. decreto "Salva Italia") e finalizzate a riallineare la normativa italiana alla disciplina comunitaria e ad evitare oneri a carico delle imprese italiane non previsti a livello europeo.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera a) è volta ad estendere al concetto più ampio di impresa, anche ove esercitata in forma individuale (cioè da una persona fisica), l'esclusione dal campo di applicazione del Codice, deroga già prevista per le imprese gestite in forma societaria. La norma precisa, comunque, che la suddetta esclusione dal campo di applicazione del Codice opera nei limiti in cui il trattamento dei dati si renda necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa.

La disposizione di cui al comma 1 lettera b) mira a sostituire l'art. 36 del Codice privacy, che affida ad un apposito decreto interministeriale, emanato dai Ministri competenti, il compito di adeguare il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice, introducendo la possibilità di definire, con il medesimo decreto, modalità semplificate di adozione delle misure minime a favore, in particolare, di piccole e medie imprese, professionisti e artigiani, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti.

Articolo 18– (*Pubblicazione dei provvedimenti di VIA*)

L'articolo 27, comma 1, del codice dell'ambiente prevede la pubblicazione in estratto, a cura del proponente, del provvedimento di valutazione di impatto ambientale sulla Gazzetta Ufficiale per i progetti di competenza statale, ovvero sul bollettino ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza. Il comma successivo prevede la pubblicazione del provvedimento medesimo, per intero, sul sito web dell'autorità competente.

La proposta intende, attraverso l'abrogazione del comma 1, eliminare l'obbligo di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (o sul B.u.r.): tale obbligo risulta infatti eccessivamente oneroso in quanto può determinare un ingiustificato allungamento dei tempi. Si ritiene, inoltre, che la finalità di informazione del pubblico perseguita dalla norma possa essere garantita dalla pubblicazione sui siti

informatici, già prevista dal comma 2. A tal proposito, si può valutare l'opportunità di individuare un unico portale telematico cui fare riferimento per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'introduzione del comma 2-bis consentirebbe di far decorrere i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati dalla data di pubblicazione del provvedimento sui siti web.

Articolo 19 (*Gestione acque sotterranee emunte*)

La disposizione in oggetto riscrive la disciplina relativa alla gestione delle acque di falda nell'ambito del Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 relativo alla bonifica dei siti contaminati secondo una nuova impostazione in base alla quale l'emungimento con conseguente scarico in corpo idrico superficiale è una soluzione residuale, praticabile solo ove non sia possibile riutilizzare le acque in un ciclo industriale o per il riciclo delle stesse in falda a scopo di bonifica. Qualora le anzidette soluzioni non siano praticabili, il trattamento delle acque di falda ai fini dello scarico in corpo idrico superficiale dovrà garantire un effettivo abbattimento dei livelli di contaminazione immessi nell'ambiente e non un mero trasferimento di contaminati. Le acque emunte, convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del D.lgs. n. 152/06. Si prevede, altresì, che in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104 del D.lgs. n. 152/06, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in idoneo impianto che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze. In ogni caso, le attività di gestione delle acque di falda devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.

Articolo 20 (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*)

La disposizione di cui alla lettera a) ha lo scopo di chiarire che tutti gli interventi disciplinati dal titolo V del D.lgs. 152/06 hanno l'obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione) e non la riparazione delle matrici ambientali, che resta attratta al campo di applicazione della disciplina del danno ambientale di cui alla Parte VI del D.lgs. n. 152/2006. L'effetto principale di questa impostazione è di porre sullo stesso piano gli interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica: tutti sono parimenti finalizzati a tutelare la salute. Ciò che continua a differenziare detti interventi sono gli obblighi che restano in capo al titolare/gestore dell'area. In particolare, la messa in sicurezza operativa e la messa in sicurezza permanente impongono una continua verifica delle misure di tutela della salute interna ed esterna al sito tramite attività di monitoraggio.

La disposizione di cui alla lettera b) modifica la definizione di "messa in sicurezza operativa" limitandola all'insieme degli interventi eseguiti in un sito, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario. La disposizione di cui alla lettera c) ha lo scopo di velocizzare le procedure di approvazione della conclusione dei progetti di messa in sicurezza e bonifica imponendo all'interessato di presentare l'analisi di rischio dei progetti contestualmente ai risultati della caratterizzazione effettuata sul sito.

La disposizione di cui alla lettera d) introduce una nuova disposizione con la quale si attribuisce all'operatore interessato ad effettuare a proprie specie interventi di bonifica del suolo comportanti la riduzione della contaminazione ad un livello uguale od inferiore ai livelli di soglia, la facoltà di presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati nonché dei relativi elaborati tecnici unitamente al crono programma di svolgimento dei lavori. La

Amministrazione provvede, acquisendo in Conferenza dei servizi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine, in mancanza di rigetto motivato l'operatore può avviare le operazioni di bonifica.

Articolo 21 (*Terre e rocce da scavo – cantieri di minori dimensioni*)

Semplifica l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri. La norma è coerente con il diritto comunitario perché precisa le condizioni stabilite dalle norme UE per le quali queste terre non sono considerate come rifiuti, bensì come sottoprodotti.

La disposizione è volta a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 266, comma 7, del codice dell'ambiente in materia di materiali di scavo derivanti dalle attività dei cantieri di piccole dimensioni, prevedendo che i suddetti materiali possono essere assoggettati alla disciplina dei sottoprodotti ricorrendone le condizioni; quest'ultime possono essere attestate dal produttore mediante autocertificazione.

Sono, altresì, dettate disposizione semplificatorie per consentirne il trasporto.

Articolo 22 - (*Materiali di riporto*)

La disposizione in oggetto riscrive parte della disciplina in tema di matrici materiali di riporto dettata dall'articolo 3 del decreto legge 2/2012, come convertito dalla legge 28/2012 chiarendo la definizione delle stesse matrici materiali di riporto e prevedendo che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 49 del decreto legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, le stese matrici, eventualmente presenti nel suolo di cui all'art. 185 comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti. Vengono inoltre dettate specifiche disposizioni per la caratterizzazione del suolo frammisto a materiali di riporto in ipotesi di potenziale contaminazione del medesimo.

Articolo 23 - (Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)

Le norme contenute nel presente articolo hanno lo scopo di evitare che per una stessa opera il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti a due diversi Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: la Direzione generale per le Valutazioni Ambientali (che fa la VIA) e la Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare [titolata per le autorizzazioni sia ex art. 104 (acque di strato delle piattaforme) che ex art. 109 (cavi e condotte)]. Le soluzioni proposte si riverbererebbero positivamente anche a livello regionale, ove vengono assorbite e ricomprese tutte le altre autorizzazioni. Sono due vere semplificazioni a costo zero. Non sono previsti oneri, ma anzi risparmi per l'Amministrazione (che unirebbe tutte istanze in un unico procedimento) e soprattutto per le imprese, che guadagnerebbero tempi oggi determinabili nell'ordine di mesi.

Articolo 24- (Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale)

Al comma 1, lett. a) allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure per il rilascio dei provvedimenti di VIA e di parere di VAS, viene soppresso l'obbligo di acquisire il parere dei Ministeri diversi da quelli concertanto introdotto dal d. lgs. n. 128 del 2010.

La norma, inoltre, precisa il contenuto della domanda da presentare per il rilascio dell'AIA e prevede disposizioni di semplificazione per la verifica di completezza e correttezza di presentazione della domanda medesima stabilendo che, nel caso di impianti di competenza statale, le predette verifiche siano effettuate dalla Commissione istruttoria per l'AIA-Ippc, che può all'uopo avvalersi dell'ISPRA, il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'autorità competente, verificata l'idoneità della domanda, comunica l'avvio del procedimento indicando anche la data di conclusione dello stesso. Tutti i termini previsti dalla legge e definiti dall'autorità competente, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'AIA, sono perentori.

Articolo 25 - (*Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole*)

La norma facilita la tenuta della contabilità degli imprenditori agricoli, consentendo agli imprenditori agricoli obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico di delegare la tenuta degli stessi alla cooperativa agricola di cui sono soci.

Articolo 26 - (*Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale*)

Il comma 1 esclude dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione. Tale semplificazione elimina l'attuale impostazione restrittiva, pregiudizievole per le piccole imprese e non corrispondente alle disposizioni comunitarie in materia ed alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, che pongono l'obbligo di iscrizione all'Albo a carico dei soli operatori che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti (anche se di propria produzione) in modo professionale, vale a dire con sistematicità e continuità. La mancata iscrizione all'Albo dei soggetti indicati al comma 2 non comporta problemi finanziari per la tenuta dell'Albo stesso in quanto, tra tali soggetti, quelli attualmente iscritti all'Albo risultano circa 1.500 su un totale di oltre 130.000 e, tenuto conto della bassa quantità di rifiuti smaltiti dagli imprenditori agricoli, comunque sotto il limite minimo delle 3.000 ton/anno, corrispondono all'Albo la tariffa minima prevista dei diritti di segreteria, pari a 154 €/anno.

Al comma 2 si prevede la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese. In agricoltura sono diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori ed una pluralità di datori di lavoro, facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare, fattispecie assimilabile alle reti di imprese agricole. Si tratta in realtà di imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile ad un'unica impresa. Attualmente queste imprese debbono assumere ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere ad una assunzione di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che sono gestite economicamente come un unicum. Il distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze, in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità ed interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto. Sussiste quindi la necessità di consentire l'assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario. Analoghe motivazioni sussistono anche con riferimento alle imprese legate da un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all'assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali. La norma proposta aggiunge 3 nuovi commi all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (cd. Legge Biagi). Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alcune Regioni, come il Veneto con la legge 8 maggio 2009, in sede di riordino dei Consorzi sulla scorta dell'intesa Stato Regioni del 18 settembre 2008, hanno reintrodotto la figura dell'ufficiale rogante, già prevista dal R.D. n. 215 del 1933, cui è attribuito il potere di rogare gli atti del Consorzio di bonifica per i quali è richiesta la forma pubblica amministrativa che, se redatti con le richieste formalità, hanno pubblica fede (art. 2699 cod. civ.; art. 16, comma 3, R.D. 18 novembre

1923 n. 2440). Il comma 3 della presente disposizione ripristina su tutto il territorio nazionale la funzione di ufficiale rogante nei consorzi di bonifica, consentendo di conseguire importanti risparmi, a beneficio diretto del bilancio dello Stato e delle Regioni quando i consorzi realizzano infrastrutture in base ad un loro provvedimento di concessione, delle comunità consortili per la restante attività, e conseguentemente, di tutta la collettività amministrata.

Articolo 27 - (*Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio*)

Si semplificano gli adempimenti per i cittadini interessati dal cambio di residenza o di domicilio, prevedendo che anche le dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vengano acquisite contestualmente a quelle relative al cambio di residenza o domicilio. Ciò avrà effetti positivi sul corretto e sollecito adempimento dell'obbligazione tributaria e contribuirà a ridurre l'evasione fiscale.

Articolo 28 - (*Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese*)

La norma evita la costosa traduzione giurata in lingua inglese in caso di utilizzo all'estero dei titoli di studio conseguiti presso le Università italiane

Articolo 29 - (Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

La norma elimina l'obbligo per gli utenti delle reti di comunicazione elettronica di affidare a imprese abilitate i lavori che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica.

Articolo 30 - (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione di una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante al fine di semplificare e coordinare le procedure di prevenzione incendi per le attività soggette alla direttiva Seveso

Articolo 31 (Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri)

La norma intende eliminare, per gli esercenti alberghieri, qualsiasi ulteriore autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande ai terzi, consentendo agli esercizi alberghieri che abbiano già al proprio interno bar o ristorante, regolarmente autorizzato, di somministrare alimenti e bevande anche al pubblico esterno, e non soltanto alle persone alloggiate, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni o SCIA.

Articolo 32 - (Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 179 dell'11 luglio 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte costituzionale n. 29 del 18-7-2012, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui, modificando l'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990, prevede che, se in sede di conferenza di servizi, il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, "il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate".

I giudici hanno osservato che "la norma oggi impugnata reca la «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, posto che il Consiglio dei ministri

delibera unilateralmente in materie di competenza regionale, allorquando, a seguito del dissenso espresso in conferenza dall'amministrazione regionale competente, non si raggiunga l'intesa con la Regione interessata nel termine dei successivi trenta giorni: non solo, infatti, il termine è così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa, ma dal suo inutile decorso si fa automaticamente discendere l'attribuzione al Governo del potere di deliberare, senza che siano previste le necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (come, peraltro, era invece previsto dall'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990, nel testo previgente, come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 15 del 2005)".

Dalla sentenza emerge, da un lato, l'esistenza di un'esigenza unitaria che legittima l'intervento del legislatore statale anche in ordine alla disciplina di procedimenti complessi estranei alle sfere di competenza esclusiva statale affidati alla conferenza di servizi, in vista dell'obiettivo della accelerazione e semplificazione dell'azione amministrativa; dall'altro, il fatto che la disciplina del superamento del dissenso all'interno della conferenza di servizi non sia riconducibile ad una materia di competenza statale esclusiva.

Secondo la Consulta, il soddisfacimento di una simile esigenza unitaria giustifica, pertanto, l'attrazione allo Stato, per ragioni di sussidiarietà, sia dell'esercizio concreto della funzione amministrativa che della relativa regolamentazione nelle materie di competenza regionale, ma deve obbedire alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza costituzionale, fra le quali la Corte ha sempre annoverato la presenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni.

«La previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una "drastica previsione" della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie "idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze" (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale» (sentenza Corte Cost. n. 165 del 2011).

Allorquando, invece, l'intervento unilaterale dello Stato viene prefigurato come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, è violato il principio di leale collaborazione con conseguente sacrificio delle sfere di competenza regionale.

Né, d'altro canto, ad avviso del giudice costituzionale, la previsione che il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, «può essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacché trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità» (cfr. sentenza Corte Cost.n. 165 del 2011).

Con la presente disposizione, pertanto, si modifica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rendere conforme a Costituzione il testo della norma, secondo le indicazioni contenute nella richiamata sentenza n. 179 del 2012.

Il testo proposto dispone , quanto all'intesa con la Regione, un allungamento del termine attualmente previsto di trenta giorni , per dar luogo alle "idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze", restando peraltro confermata la possibilità per il Governo, nel caso in cui l'intesa non sia comunque raggiunta, di deliberare unilateralmente.

In particolare, in luogo degli attuali 30 giorni previsti per il raggiungimento dell'intesa, viene proposto un termine complessivo di 90 giorni, per lo svolgimento di trattative e accordi, "su un piano di parità" (come richiesto dalla Corte costituzionale). I 90 giorni previsti sono così articolati:

- a) entro i primi 30 giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della Regione o della Provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa da riferire a modifiche, di carattere non sostanziale, al progetto originario.
- b) In caso di mancata intesa, entro i successivi ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare, ai fini dell'intesa, interventi da riferire ad una mediazione di tipo tecnico, con impatto più incisivo sul progetto originario, valutando anche una soluzione progettuale alternativa a quella originaria. nei successivi ultimi trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi a) e b), saranno finalizzate a puntualizzare i residui punti di dissenso tecnico.
- c) Nei successivi ultimi trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, saranno finalizzate a puntualizzare i residui punti di dissenso tecnico.

Se all'esito finale delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.

La modifica proposta intende conciliare la salvaguardia delle prerogative regionali, attraverso un confronto paritario tra lo Stato da un lato e le Regioni e le Province Autonome dall'altro, e l'intervento del legislatore statale anche in ordine alla disciplina di procedimenti complessi estranei all'esclusiva competenza statale affidati alla conferenza di servizi, al fine di accelerare e semplificare l'attività amministrativa.

Articolo 33- (Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori)

La norma, onde renderne la disciplina più adeguata alle esigenze di tutela, rimodula l'azione risarcitoria, ampliando il termine per la proposizione dell'azione cd. "autonoma" o "diretta" di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno: per questa finalità, il termine – che rimane riferito all'istituto della decadenza – è ora di un anno, e risulta ampliato rispetto al precedente termine di 120 giorni.

La norma, inoltre, tiene conto della sentenza n. 162 del 20-27 giugno 2012, della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) degli articoli 133, comma 1, lettera 1), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob; b) dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del d.lgs. n. 104 del 2010 (che ha abrogato alcune disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio contenute negli articoli 187-septies e 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Ad avviso della Corte tali disposizioni violano l'art. 76 della Costituzione, perché l'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (contenente la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) imponeva al legislatore delegato di regolare il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo tenendo conto dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e

da quella delle giurisdizioni superiori (secondo cui, prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, doveva attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di opposizione ai provvedimenti amministrativi a contenuto sanzionatorio emanati dalla Consob).

Analoghi profili di legittimità costituzionale riguardano i medesimi articoli 133, comma 1, lettera 1), 135, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia.

Ciò premesso, la proposta normativa in oggetto contiene disposizioni che: a) ripristinano la giurisdizione del giudice ordinario anche per le controversie aventi ad oggetto l'opposizione avverso i provvedimenti a contenuto sanzionatorio emanati dalla Banca d'Italia; b) regolano il giudizio di opposizione avverso i provvedimenti a contenuto sanzionatorio emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

Sotto questo profilo:

- quanto alla competenza, si è ritenuto opportuno ripristinare i criteri di competenza per territorio già previsti rispettivamente dall'articolo 145 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dagli articoli 187-septies e 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la competenza della corte di appello in unico grado;
- quanto al procedimento di opposizione, si è ritenuto opportuno coerentemente con l'opera di semplificazione dei procedimenti civili avviata con il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 applicare a queste controversie il medesimo procedimento che regola tutte le opposizioni a sanzioni amministrative che ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario. e cioè il procedimento disciplinato dall'art. 6 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (trattandosi di procedimento che si svolge davanti alla corte d'appello in unico grado resta peraltro esclusa l'appellabilità delle decisioni rese dalla corte d'appello).

Al riguardo non si ritiene opportuno ripristinare le previgenti disposizioni processuali contenute negli articoli 145 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, 187-septies e 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, giacché in tal modo si introdurrebbero nell'ordinamento giuridico ulteriori procedimenti speciali di cognizione, in contrasto con la finalità di semplificazione dei riti civili sottesa al d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Occorre ricordare inoltre che sarebbe in ogni caso impossibile ripristinare tout court il procedimento di opposizione già regolato dall'art. 187-septies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, perché questa disposizione rinviava *per relationem* ad un procedimento (quello di opposizione ad ordinanza-ingiunzione regolato dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689) che non esiste più, perché soppresso dall'art. 34, comma 1, lettera c), d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e sostituito dal procedimento di opposizione regolato dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

Le medesime ragioni di coerenza normativa - regolare mediante un unico procedimento di cognizione le opposizioni a provvedimenti amministrativi a contenuto sanzionatorio - inducono a modificare anche l'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nella parte in cui disciplina il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione.

DISEGNO DI LEGGE RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

Relazione tecnica

CAPO I - Semplificazione di adempimenti formali in materia di Sicurezza sul Lavoro

Articolo 1 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

La norma non determina nuovi oneri, anzi contribuisce a ridurli considerato che viene evitata la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita a analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo.

Articolo 2 (Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)

La disposizione prevede l'adozione di un modello semplificato per la relazione relativa alle informazioni sui dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, che non includa dati già in possesso della pubblica amministrazione. Eventuali risparmi potranno essere valutati nella fase attuativa.

Articolo 3 (Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione)

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né l'istituzione di nuovi organi amministrativi o lo svolgimento di compiti che non rientrino nell'attività ordinaria degli organi amministrativi esistenti. Il recepimento della direttiva 2007/30/CE, anzi, avrà l'effetto di semplificare l'attività che di fatto le Amministrazioni competenti già svolgono, poiché attualmente vengono predisposte varie relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano le Amministrazioni in modo significativo. L'art. 1 della direttiva 2007/30/CE prevede, infatti, che le relazioni all'Unione europea sulla attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, con una parte generale, concernente la sopra citata direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive "speciali" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni. Ai compiti derivanti dalla disposizione in esame, pertanto, le Amministrazioni competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente

Si prevede alla lettera b) la possibilità di sostituire la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze con l'individuazione di un responsabile che sovraintenda e vigili sulle attività (da indicare nei contratti d'appalto). Inoltre, la norma esclude da tale onere i servizi a rischio pressoché nullo, come quelli di

natura intellettuale o le mere forniture di materiali o attrezzature viene inoltre chiarita la nozione di uomini giorno per evitare problematiche interpretative. L'introduzione di tale facoltà ha la finalità di ridurre, per le imprese e le stesse amministrazioni pubbliche, gli oneri connessi alla predisposizione del DUVRI (il cui costo unitario stimato per una PMI è pari a 461 euro) nei casi in cui vi sia la disponibilità di adeguate professionalità. La norma incide su un costo stimato di circa 390 milioni di euro all'anno.

Con particolare riferimento alle amministrazioni pubbliche, deve ritenersi che le stesse possano accedere a tale facoltà qualora possano individuare la figura del responsabile nell'ambito del personale interno alle stesse amministrazioni, evitando il ricorso a professionisti esterni.

Alla lettera c) si prevede che le imprese che operano in settori di attività a basso rischio possano sostituire il documento di valutazione dei rischi con un modello semplificato. I settori e il modello sono individuati con decreto del Ministro del lavoro, sentita la Commissione Consultiva. Rimangono fermi gli obblighi in materia di valutazione del rischio. Eventuali risparmi potranno essere valutati nella fase attuativa.

Articolo 4 (Semplificazione di adempimenti nei cantieri)

La norma reca semplificazioni in materia di cantieri, in considerazione della particolare complessità degli adempimenti di riferimento, dirette a limitare il tempo necessario alla redazione dei documenti di legge in modo che essi siano al contempo più contenuti degli attuali e, comunque, comprensivi degli elementi necessari alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Eventuali risparmi potranno essere valutati nella fase attuativa.

Articolo 5 (Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)

La disposizione utilizza l'informatizzazione già avviata dall'Inail per introdurre la telematizzazione delle procedure, delle comunicazioni, delle denunce di infortunio abbreviando i tempi, riducendo i costi ed eliminando le duplicazioni. Si prevede, inoltre, che la notifica preliminare degli insediamenti produttivi sia effettuata al SUAP. Risparmio stimato di 110 milioni di euro all' anno.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai compiti derivanti dalla disposizione in esame, infatti, le Amministrazioni competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 6 (Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)

La norma mantiene inalterata la disciplina vigente in materia di verifiche periodiche, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitandosi ad introdurre l'obbligo per le Amministrazioni (INAIL, ASL e ARPA) di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche, al fine di consentire una riduzione dei tempi.

Pertanto, dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II - Misure in materia di lavoro e previdenza

Articolo 7 (Semplificazioni in materia di DURC)

L'attuale formulazione dell'articolo 13-bis, comma 5, del D.L. n. 53/2012 (convertito dalla legge n. 94/2012) prevede il rilascio del DURC – nonostante la presenza di debiti contributivi – qualora l'impresa sia in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Tuttavia il riferimento operato dal Legislatore è al DURC di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, cioè al Documento Unico di Regolarità Contributiva esclusivamente rilasciato al fine di poter fruire di benefici "normativi e contributivi". Dall'ambito applicativo della disposizione resterebbero pertanto fuori i DURC che sono invece rilasciati nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in edilizia.

L'eliminazione dell'esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296/2006 consente pertanto di applicare la procedura "compensativa" anche nelle ipotesi da ultimo citate oltre a coordinarsi con le disposizioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva che vogliono eliminare ogni "sottotipologia" di certificazione legata all'utilizzo per la quale è rilasciata (oggi esiste infatti un DURC per appalti privati in edilizia, uno per appalti pubblici, uno per attestazioni SOA, uno per benefici normativi e contributivi, ecc.).

Dalla presente disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Riconduzione all'INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall'ex IPSEMA)

La disposizione si propone di assicurare la necessaria coerenza all'assetto definito dal Legislatore con i recenti provvedimenti che hanno determinato la soppressione dell'IPSEMA e l'attribuzione delle relative funzioni all'INAIL. Nel nuovo assetto venuto così a determinarsi, risulta incongruente ed in contrasto con la razionale ripartizione di competenze tra il polo salute e sicurezza e quello previdenziale la permanenza in capo all'INAIL delle attività di accertamento e riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 1, ultimo comma del decreto legge n. 663 del 1979, confluite nella competenza dell'Istituto per effetto della soppressione dell'IPSEMA e dell'assorbimento delle sue funzioni.

Per risolvere tali incoerenze, si propone la presente disposizione, che non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto le Amministrazioni coinvolte provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Articolo 9 (Eliminazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di invio all'INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)

La disposizione proposta è volta a completare il percorso di semplificazione delineato dal T.U. in materia di salute e sicurezza, in coerenza con quanto stabilito in materia di certificazione di malattia comune dagli articoli 1, comma 149, della legge n. 311/2004 e 55-septies del D.lgs. n. 165/2001, che prevedono l'obbligo per i medici di trasmettere per via telematica all'INPS le certificazioni. In analogia a tali previsioni, si ritiene

che il medico certificatore debba provvedere alla trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica.

La presente disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni coinvolte provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente

Articolo 10 (Copertura dei costi per l'erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'I.R.P.E.F.)

La disposizione proposta è volta a consentire la copertura dei costi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve sostenere per procedere alla erogazione delle quote del 5 per mille dell'I.R.P.E.F. di differenti annualità.

Il primo comma prevede per il citato Ministero la possibilità di stipulare con un intermediario finanziario apposite convenzioni aventi ad oggetto la materiale erogazione delle quote del 5 per mille dell'I.R.P.E.F. Tale previsione richiama quella già contenuta nell'articolo 3, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, intervenuta per fare fronte al pagamento delle devoluzioni relative agli anni 2006 e 2007.

Il ricorso all'Agenzia delle Entrate è la soluzione a cui l'Amministrazione è addivenuta tenendo conto: a) dell'elevato numero di soggetti in favore dei quali avrebbe dovuto emettere mandati di pagamento individuali; b) degli elevati costi, sia in termini economici che di efficacia, che avrebbe dovuto sostenere in assenza dell'infrastruttura tecnologica ed informatica di cui può già disporre l'Agenzia.

A tale scopo sono già state stipulate due distinte convenzioni con l'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'articolo 62 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e delle successive disposizioni statutarie della stessa Agenzia):

la prima, sottoscritta nel luglio del 2008, ha avuto ad oggetto l'erogazione delle quote del 5 per mille degli anni 2006 e 2007;

la seconda, sottoscritta nell'ottobre del 2010, ha ad oggetto l'erogazione delle quote del 5 per mille degli anni 2008 e 2009.

Il secondo comma, in considerazione della necessità di stipulare una terza convenzione per l'erogazione delle quote relative agli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012, individua le risorse finanziarie occorrenti. A tal fine, riprendendo il meccanismo introdotto dall'art. 1, comma 1235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i costi di erogazione saranno coperti prelevando dalla quota di risorse annualmente individuata per l'attribuzione per l'esercizio finanziario 2011 una percentuale che sarà puntualmente determinata tenendo anche conto dei costi già sostenuti per la precedente convenzione e che, in ogni caso, non potrà superare lo 0,1% della quota parte destinata ai soggetti di cui al comma 1.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si richiama alla legge n. 244 del 2007, che prevedeva un'aliquota maggiore sulle risorse del 5 per mille al fine di consentire a ciascuno degli aventi diritto, stimati complessivamente in circa 23.000 associazioni, di ricevere nelle propria disponibilità, nel minor tempo possibile, le quote devolute dai cittadini.

Ai fini della esatta quantificazione, si rappresenta che i fondi del 5 per mille per l'anno finanziario 2010, riferiti alle associazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 460 del 1997 corrispondono ad euro 253.580.390,95 e che pertanto la quota dello 0,1 % risulta pari ad euro 253,580, 39. Tale importo

consentirebbe la copertura degli oneri risultanti dalla fatturazione dell'Agenzia delle Entrate, pari ad euro 87.471,14 annui.

A questo proposito occorre considerare che la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate si rivela indispensabile per diversi aspetti: analisi e ricerca all'interno dell'anagrafe tributaria dei dati riferibili ai beneficiari; raccolta ed esame della documentazione presentata; ispezioni in loco ed erogazione diretta delle risorse. Diversamente, non si potrebbe avere contezza delle risorse pubbliche impiegate né si potrebbero garantire tempi congrui di erogazione. Sulla base di tali elementi, fin dall'anno 2007, è stata ravvisata la necessità di stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia delle Entrate.

Da ultimo, occorre considerare che le altre amministrazioni centrali che gestiscono le quote del 5 per mille assicurano la gestione di una platea molto più esigua di aventi diritto, il più delle volte già iscritti e "censiti" all'interno di registri nazionali (ad esempio è il caso delle Fondazioni scientifiche, degli Enti di ricerca, etc.). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, invece, sulla base delle proprie competenze istituzionali, opera nei confronti di una platea di aventi diritto alla quota del 5 per mille composta da circa 23.000 organizzazioni, estremamente differenziate per dimensioni e strutture organizzative. Al fine di evitare condotte fraudolente, si richiede pertanto all'Agenzia delle Entrate di verificare presso l'anagrafe tributaria il possesso dei prescritti requisiti da parte di tali soggetti, nonché l'iscrizione ai registri regionali e comunali. La stessa Agenzia, infine, ha la possibilità di accedere direttamente presso le sedi di tali organizzazioni utilizzando a tal fine le necessarie risorse umane e strumentali.

Articolo 11 (Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio)

Il primo comma della disposizione proposta è volta a consentire l'utilizzo dei buoni lavoro per i disoccupati di lungo periodo anche per l'anno 2012. L'articolo 70 del D.lgs. n. 276/2003, nel testo previgente alle modifiche introdotte dai commi 32 e 33 della legge n. 92/2012, prevedeva in via sperimentale che le prestazioni di lavoro accessorio potessero essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per superare le limitazioni che di fatto sono state determinate dalla legge n. 92 del 2012, tale modifica troverebbe applicazione limitatamente al periodo decorrente dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2012.

Il secondo comma della proposta in esame ha la finalità di superare il mancato coordinamento normativo in materia di impresa familiare. Infatti la nuova formulazione dell'articolo 70 del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 92/2012 non richiama più l'impresa familiare per la quale, ai sensi del previgente comma 1, lett. g), si prevedeva la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro. Allo stesso modo non opera più il comma 2-bis del previgente articolo 70, a norma del quale le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

A seguito dell'abrogazione dell'elenco tassativo dei committenti di cui all'articolo 1, comma 32, della legge n. 92/2012, si ritiene pertanto necessario provvedere all'opportuno coordinamento tra le due diposizioni, sopprimendo i riferimenti contenuti nell'articolo 72, commi 4 e a 4-bis, e riportando così i buoni lavoro utilizzati dall'impresa familiare al regime contributivo e assicurativo previsto dalla disciplina generale di cui all'articolo 72 del D.lgs. 276 del 2003.

La disposizione in esame non determina effetti sulla finanza pubblica.

CAPO III Misure in materia di infrastrutture, beni culturali e edilizia

Articolo 12 (Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 14 (Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 15 (Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 16 (Parcheggi pertinenziali)

La disposizione non comporta oneri finanziari

CAPO IV Misure in materia di Privacy

Articolo 17 (Semplificazioni in materia di privacy))

La disposizione non comporta oneri finanziari

CAPO V - Ambiente

Articolo 18 (Pubblicazione provvedimenti di VIA)

L'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede, al comma 1, la pubblicazione in estratto, a cura del proponente, del provvedimento di valutazione di impatto ambientale sulla Gazzetta Ufficiale per i progetti di competenza statale, ovvero sul bollettino ufficiale della Regione per i progetti di rispettiva competenza. Il comma 2 prevede la pubblicazione del provvedimento medesimo sul sito web dell'autorità competente. La disposizione in oggetto mira ad eliminare la pubblicazione sulla G.U (o sul B.u.r.) allo scopo

di ridurre i tempi, tenuto conto che le autorità competenti sono già obbligate a pubblicare sui siti web, per intero, il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

Articolo 19 (Gestione acque sotterranee emunte)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 20 (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)

La norma che si vuole introdurre è finalizzata ad integrare le disposizioni che fissano i principi generali che devono indirizzare gli interventi di messa in sicurezza , bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati (art. 239 d. Lgs. n. 152 del 2006), chiarendo che tutti gli anzidetti interventi, complessivamente disciplinati dal titolo V del D.lgs. cit., hanno l'obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione) e non la riparazione delle matrici ambientali, che resta attratta al campo di applicazione della disciplina del danno ambientale di cui alla Parte VI del D.lgs. 152/2006. L'effetto principale di questa impostazione è di porre sullo stesso piano gli interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica, i quali sono tutti parimenti finalizzati a tutelare la salute, puntualizzando quindi quella che è la ratio ispiratrice della relativa disciplina. Allo stesso tempo si delimita meglio il campo di applicazione delle disposizioni dettate dalla Parte VI del medesimo d. lgs. n. 152 del 2006, riguardanti al tematica più ampia della riparazione del danno ambientale, inteso come lesione delle risorse naturali e dei servizi da esse offerti.

Poiché la norma in questione ha le descritte finalità, dalla sua introduzione nell'ordinamento non deriva l'attribuzione di nuove competenze a carico delle amministrazioni pubbliche rispetto a quanto già previsto dalla disciplina vigente; in particolare, le attività attribuite all'ARPA non presentano carattere di innovatività. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale continueranno pertanto, in ossequio al principio comunitario "chi inquina paga", ad essere posti a carico dei soggetti responsabili della contaminazione, o dei soggetti che, anche se non responsabili, sono comunque interessati ad effettuare gli interventi anzidetti ai sensi dell'art. 245 d. lgs. cit.

La norma quindi non comporta nuovi o oneri diversi per la finanza pubblica.

Articolo 21 (Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 22 (Materiali di riporto)

Le attività che sono previste dalla norma in oggetto non sono a carico di pubbliche amministrazioni ma interamente a carico dei privati, ciò vale in particolare per le attività di caratterizzazione dei siti contaminati. Dalla presente disposizione non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23 (Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 24 (Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale)

Si precisa che il compito di supporto nei confronti della Commissione AIA-IPPC relativamente alla verifica di conformità delle domande di AIA, è previsto come meramente eventuale e potrà essere svolto da ISPRA nei limiti delle risorse umane e finanziarie effettivamente disponibili. Pertanto, nell'ipotesi in cui tali risorse risultassero insufficienti, la verifica sarà effettuata direttamente dalla Commissione AIA-IPPC

CAPO VI Misure in materia di agricoltura

Articolo 25 (Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 26 (Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale)

Il comma 1 esclude dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione. Tale semplificazione elimina l'attuale impostazione restrittiva, pregiudizievole per le piccole imprese e non corrispondente alle disposizioni comunitarie in materia ed alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, che pongono l'obbligo di iscrizione all'Albo a carico dei soli operatori che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti (anche se di propria produzione) in modo professionale, vale a dire con sistematicità e continuità. La mancata iscrizione all'Albo dei soggetti indicati al comma 2 non comporta problemi finanziari per la tenuta dell'Albo stesso in quanto, tra tali soggetti, quelli attualmente iscritti all'Albo risultano circa 1.500 su un totale di oltre 130.000 e, tenuto conto della bassa quantità di rifiuti smaltiti dagli imprenditori agricoli, comunque sotto il limite minimo delle 3.000 ton/anno, corrispondono all'Albo la tariffa minima prevista dei diritti di segreteria, pari a 154 €/anno.

Al comma 2 si prevede la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese. In agricoltura sono diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori ed una pluralità di datori di lavoro, facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare, fattispecie assimilabile alle reti di imprese agricole. Si tratta in realtà di imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile ad un'unica impresa. Attualmente queste imprese debbono assumere ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere ad una assunzione di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che sono gestite economicamente come un *unicum*. Il

distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze, in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità ed interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto. Sussiste quindi la necessità di consentire l'assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario. Analoghe motivazioni sussistono anche con riferimento alle imprese legate da un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all'assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali. La norma proposta aggiunge 3 nuovi commi all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (cd. Legge Biagi). Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3 si prevede una semplificazione riguardante i consorzi di bonifica. I consorzi, enti pubblici economici cui lo Stato e le leggi regionali hanno affidato compiti di gestione delle acque, presidio del territorio, realizzazione di opere e infrastrutture irrigue, anche su concessione statale e regionale, svolgono una rilevante attività contrattuale e amministrativa, per la quale è chiesta la forma pubblica (atti di esproprio, mutui, compravendite, costituzioni di servitù ecc.). Gli oneri relativi a tale attività incidono sensibilmente sul bilancio statale e regionale quando i consorzi agiscono in qualità di concessionari per la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale o regionale, negli altri casi sul proprio bilancio e, conseguentemente, sulla spesa che la contribuenza consortile è chiamata a sostenere.

Alcune Regioni, come il Veneto con la legge 8 maggio 2009, in sede di riordino dei Consorzi sulla scorta dell'intesa Stato Regioni del 18 settembre 2008, hanno reintrodotto la figura dell'ufficiale rogante, già prevista dal R.D. n. 215 del 1933, cui è attribuito il potere di rogare gli atti del Consorzio di bonifica per i quali è richiesta la forma pubblica amministrativa che, se redatti con le richieste formalità, hanno pubblica fede (art. 2699 cod. civ.; art. 16, comma 3, R.D. 18 novembre 1923 n. 2440). La norma ha l'obiettivo di contenere i costi, evitando il ricorso alla figura del notaio in quanto l'attività del notaio potrà essere svolta da un funzionario del consorzio. Si ricorda che i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici che svolgono rilevanti funzioni pubblicistiche tra le quali realizzazione di opere e infrastrutture di irrigazione e di bonifica per conto dello Stato e delle regioni. In questi casi l'attività contrattuale posta in essere dai Consorzi è molto rilevante (si pensi a tutti i contratti di appalto e agli espropri che vengono posti in essere) e le spese che i consorzi sopportano hanno una inevitabile ricaduta sul costo dell'opera da realizzare. Pertanto la norma non solo non ha nessun effetto sul bilancio statale ma, al contrario, consente un ritorno in termini di riduzione delle spese a carico della finanza pubblica.

CAPO VII - Ulteriori disposizioni di semplificazione

Articolo 27 (Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)

Si semplificano gli adempimenti per i cittadini interessati dal cambio di residenza o di domicilio, prevedendo che anche le dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vengano acquisite contestualmente a quelle relative al cambio di residenza o domicilio. Ciò avrà effetti positivi sul corretto e sollecito adempimento dell'obbligazione tributaria e contribuirà a ridurre l'evasione fiscale.

All'attuazione della disposizione si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29 (Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 30 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi) Errore. Il segnalibro non è definito.

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 31 (Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 32 (Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 33 (Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Disegno di legge Semplificazioni 15 ottobre 2012 h. 16.00

Indice

DISEGNO DI LEGGE	3
NUOVE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DI	
CITTADINI E DELLE IMPRESE	
CAPO I	
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	4
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)	4
(Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti t	
medico competente e servizio sanitario nazionale)	4
(Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione)	4
(Semplificazione di adempimenti nei cantieri)	6
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)	6
(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)	
CAPO II	
MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA	8
(Semplificazioni in materia di DURC)	8
(Riconduzione all'INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall'ex IPSEMA	9
(Eliminazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di invio all'INAIL delle	9
certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)	9
(Copertura dei costi per l'erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'I.R.P.E.F.)	
(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio)	10
CAPO III	
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI E EDILIZIA	11
(Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli)	11
(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)	11
(Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti)	
(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)	12
(Parcheggi pertinenziali)	
CAPO IV	
MISURE IN MATERIA DI PRIVACY	13
(Semplificazioni in materia di privacy)	13
CAPO V	13
AMBIENTE	13
(Pubblicazione provvedimenti di VIA)	13
(Gestione acque sotterranee emunte)	
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)	14
(Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni)	16

(Materiali di riporto)	17
(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)	17
(Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambienta	ıle)18
CAPO VI	19
(Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)	19
(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale)	19
CAPO VII	
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE	20
(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)	20
(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)	20
(Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfac	cce della
rete pubblica)	20
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)	21
(Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri)	21
(Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi)	21
(Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori)	

DISEGNO DI LEGGE

NUOVE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art.1

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento."

Art.2

(Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sentita la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le quali non possono riguardare elementi già in possesso di pubbliche amministrazioni. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo: Fino all'entrata in vigore di tale decreto trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012.".

Art.3

(Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione)

- 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) redige ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio";

- b) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
- "3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Della individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori."

c) all'articolo 29,

- 1) ai commi 5 e 6, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto al comma 6-*ter*,";
 - 2) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

"6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi. Nelle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il modello allegato al decreto di cui al precedente periodo.

6-quater. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.".

- 2. La prima delle relazioni di cui al comma 1, lettera a), relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.
- 3. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b) è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.4

(Semplificazione di adempimenti nei cantieri)

- 1. All'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "condizionamento e riscaldamento", sono aggiunte le seguenti: "e i piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi".
- 2. Dopo l'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: "Art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi."
- 3. All'articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fermi restando i relativi obblighi.".
- 4. I decreti previsti dai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art.5

(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell'evento, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 54 è abrogato;
 - b) all'articolo 56:
 - 1. il primo comma è sostituito dal seguente: "Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni.";
 - 2. al secondo comma, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:";

6

- 3. dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
- 2. Le modalità di comunicazione di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.
- 3. L'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: "Art. 67 (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio) 1. In caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
 - a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
 - b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
 - 2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere e definiti i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
 - 3. Le Amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 2 provvedono a trasmettere in via telematica le informazioni loro pervenute con le modalità di cui al comma 2 all'organo di vigilanza competente per territorio.
 - 4. La comunicazione di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
 - 5. Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1."
- 4. All'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.".
- 5. All'articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.".
- 6. All'articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro".
- 7. All'articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.".

(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'ARPA, ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche, secondo le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro."

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Art.7 (Semplificazioni in materia di DURC)

- 1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono soppresse.
- 2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 38, comma 3, le parole da "resta fermo" a "successive modifiche e integrazioni." sono sostituite dalle seguenti "resta fermo per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.";
- b) all'articolo 118, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori."
- 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4, comma 2,al primo periodo le parole "del responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)" e le parole "il medesimo trattiene" sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi trattengono";
 - b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, le parole "le amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)" e l'ultimo periodo è soppresso;
- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di 180 giorni

dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) utilizzano il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 3, lettera a) in corso di validità anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c). Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva ogni 180 giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 3, lettere d) ed e).

- 3) al comma 5 le parole "le amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)" e l'ultimo periodo è soppresso.
- 4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 90, comma 9, alla lettera *c*) le parole da "il documento unico di regolarità contributiva" a "legge 28 gennaio 2009, n. 2," sono sostituite dalle seguenti "in luogo del documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'amministrazione concedente è tenuta a verificare ai sensi dell'articolo 44-bis del medesimo testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ".

Art.8

(Riconduzione all'INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall'ex IPSEMA)

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le attività di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Entro il 30 giugno 2013 l'INAIL provvederà a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2012 delle gestioni relative alle attività di cui al periodo precedente ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.
- 2. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Art.9

(Eliminazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di invio all'INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)

- 1. A decorrere dal centottantasesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto:
 - a) il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di cui all'articolo 53, commi 1 e 5, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è trasmesso all'INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
 - b) all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al secondo periodo del primo comma le parole: «e deve essere corredata da certificato medico» sono soppresse;
 - 2) al primo periodo del quarto comma dopo le parole: "certificato medico" sono inserite le seguenti: "trasmesso all'INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni";

- 3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: "corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica":
- 4) al settimo comma le parole: "che deve corredare la denuncia di infortunio" sono soppresse e la parola: "rilasciato" è sostituita con le seguenti parole: "trasmesso all'INAIL, per via telematica, nel rispetto delle relative disposizioni".
- 2. Con la trasmissione del certificato di malattia professionale ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente articolo, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del suddetto testo unico, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui allo stesso articolo 139 ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate di cui al comma 5 dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 38/2000.

Art.10

(Copertura dei costi per l'erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'I.R.P.E.F.)

- 1. Per consentire una efficace gestione della procedura di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'I.R.P.E.F. disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 460 del 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può stipulare apposite convenzioni con Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, al fine della erogazione dei contributi del 5 per mille alle medesime organizzazioni.
- 2. Una quota non superiore allo 0,1 per cento delle risorse annualmente individuate nell'ambito del 5 per mille, destinate al sostegno delle attività degli enti di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata alla copertura dei costi dell'attività di erogazione delle quote del 5 per mille dell'I.R.P.E.F. relative agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.

Art.11

(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio)

- 1. All'articolo 46-*bis*, comma 1, lett. *d*) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013".
- 2. All'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis" sono soppresse;
 - b) il comma 4- bis è soppresso.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI E EDILIZIA

Art.12

(Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli)

- 1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 8, le parole: "di cui ai commi 9 e 10" sono sostituite dalle seguenti: " di cui al comma 9.";
 - b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, il procedimento è comunque concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241."; c) il comma 10 è soppresso.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

- 1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole : "e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole". Al medesimo periodo, dopo le parole "non vincolante", sono aggiunte le seguenti: "ed è reso nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.";
 - b) al comma 9 i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.".

Art.14

(Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti)

- 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

- "*e-bis*) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del comma 4-ter, dell'articolo 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33"; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- b) all'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
- "15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e-bis)."
- 2. All'articolo 51, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli atti del notaro rogante" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero sia iscritto nel registro delle imprese".

Art.15

(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)

- 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 113, comma 3, le parole: "settantacinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ottanta per cento" e le parole: "venticinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento";
 - b) dopo l'articolo 237 è inserito il seguente: "CAPO V Opere in esercizio. Art. 237-bis (*Opere in esercizio*) *1*. Qualora le opere realizzate nell'ambito dell'appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20% che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
 - 2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e denunci, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'appaltatore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20% prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie."
- 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
- 3. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per gli appalti già affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottantagiorni.

Art.16

(Parcheggi pertinenziali)

1. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1."

CAPO IV

MISURE IN MATERIA DI PRIVACY

Δrt 17

(Semplificazioni in materia di privacy)

- 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: ""3-bis. Il trattamento dei dati personali di chi agisce nell'esercizio dell'attività di impresa, anche individuale, non è soggetto all'applicazione del presente codice. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X del presente codice relativamente al trattamento di dati riguardanti contraenti ed utenti di servizi di comunicazioni elettroniche.";
 - b) l'articolo 36 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Adeguamento) 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani."

CAPO V

AMBIENTE

Art.18

(Pubblicazione provvedimenti di VIA)

- 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è soppresso;
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente effettuata ai sensi del comma 2 decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.".

13

Art.19 (*Gestione acque sotterranee emunte*)

- 1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
- "Art. 243 Gestione delle acque sotterranee emunte 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla Parte III del presente decreto.
- 2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate, sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma precedente, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.
- 3. Ove non si proceda secondo quanto previsto ai commi precedenti, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuarsi presso apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti ed in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
- 4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del presente decreto.
- 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in idoneo impianto che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.
- 6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.".

Art.20

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)

- 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di

provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della Parte VI del presente decreto."; b) all'articolo 240, comma 1,

- 1) alla lettera n) le parole: "con attività in esercizio" sono sostituite dalle seguenti "ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario";
- 2) alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati," dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: ",qualora si dimostri, che nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura.";
- c) all'articolo 242,
 - 1) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati da presente Titolo V, l'analisi di rischio, e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa.";
 - 2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;
 - 3) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: "13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque."
- d) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente: "Art. 242-bis. Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può, di sua iniziativa, presentare all'Amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza viene indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori ed é allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 241 del 1990.
- 2. L'Amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo in conferenza dei servizi i pareri, nulla osta ed autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi ed attività previste dal progetto di bonifica, eventualmente fissando

prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'Autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

- 3. Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a sua cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro 45 giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine dei 45 giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e. dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la per gli usi legittimi. Ove dai risultati della disponibilità dell'area interessata caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
- 4: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'implementazione delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque.".

Art.21 (Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni)

- 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all'articolo 184-*bis* se il produttore dimostra:
 - a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
 - b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
 - c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;

- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
- 2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
- 3. Il produttore deve in ogni caso confermare all'Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
- 4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.

Art.22 (Materiali di riporto)

- 1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti. 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
- 3-bis. Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente contaminato, viene caratterizzato con le modalità definite dall'allegato 2 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (di cui alle colonne A e B della tabella 1 all'allegato V, Titolo V della parte IV, del decreto legislativo n.152 del 2006) eventuali approfondimenti analitici, mediante test di cessione, sul materiale di origine antropica contenuto nei riporti, al fine di individuare l'eventuale presenza di sorgenti di contaminazione."
- 2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.23

(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8 bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità

competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale".

2. All'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5 *bis*. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale."

Art.24

(Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale)

- 1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti di autorizzazione integrata e garantire il rispetto dei tempi di adozione dei relativi provvedimenti, al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."; b) all'articolo 29-ter.
 - 1) al comma 1, dopo la lettera 1) è aggiunta la seguente: "l-bis) l'elenco delle autorizzazioni ambientali in concreto necessarie per l'attivazione dell'impianto.";
 - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Allo scopo di favorire la completezza e la qualità delle istanze presentate dai proponenti, necessarie per assicurare tempi certi per lo svolgimento dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la conformità della stessa e della documentazione allegata. Per gli impianti di competenza statale la verifica è effettuata con riferimento al formato e alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. Qualora l'autorità competente ravvisi la non conformità della domanda ai sensi del periodo precedente, questa viene dichiarata improcedibile. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione della improcedibilità, il proponente può rendere la domanda conforme ai sensi del primo periodo del presente comma. Qualora questo termine decorra inutilmente, l'istanza si intende ritirata. Sulla domanda che sia stata adeguata dal proponente entro e non oltre il termine di cui al periodo precedente, la nuova verifica di conformità è effettuata, nei tempi e nei modi di cui al primi due periodi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la conferenza stato regioni su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato, ai fini della verifica di conformità, il formato unificato per la presentazione all'autorità competente delle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale".
 - 3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Per le verifiche di cui al comma 4, nel caso di impianti di competenza statale, la verifica è effettuata dalla Commissione competente per l'AIA-Ippc, che si può allo scopo avvalere dell'ISPRA, il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 - 4-ter. Tutti i termini previsti dalla legge o definiti dall'autorità competente, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, si considerano in ogni caso perentori. Si considerano tali anche i termini stabiliti dal decreto con il quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplina lo svolgimento del procedimento di competenza della Commissione di cui all'articolo 8-bis.";

- c) all'articolo 29-quater,
 - 1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una volta verificata l'idoneità della domanda ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4, comunica l'avvio del procedimento indicando anche la data di conclusione del procedimento.";
 - 2) all'articolo 29-quater, comma 11, le parole "norme settoriali." Sono sostituite dalle seguenti: "norme settoriali, nonchè tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, elencati dal proponente ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. h) del presente decreto. La durata delle singole autorizzazioni ambientali sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale è la medesima dell'autorizzazione integrata ambientale a cui accedono, come stabilita all'art. 29-octies, comma 1.";

CAPO VI

MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art.25

(Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)

1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci e che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa può adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio."

Art.26

(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale)

- 1. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,".
- 2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
 - "3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o

di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto legge, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinati dai commi 3-bis e 3-ter.".

3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, possono essere conferite con atto formale dell'amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili.

CAPO VII

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Art.27

(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)

- 1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, al comma 22, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
- "e-*bis*) le modalità con le quali, contestualmente alla dichiarazione di cambio della residenza o del domicilio del contribuente, vengono acquisite le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica.".

Art.28

(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)

- 1. Le certificazione relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle Università e dagli istituti equiparati su richiesta dell'interessato anche in lingua inglese.
- 2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art.29

(Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

- 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 2 è soppresso;
 - b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 è abrogato".

Art.30

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

- 1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è definita una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
- 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano, in quanto compatibili e ai fini della prevenzione incendi, le disposizioni di cui all'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
- 3.Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato il comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Art.31

(Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri)

- 1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*I bis*. Sino alla emanazione di disposizioni regionali in materia, non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che venga effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati.";
 - b) al comma 2, le parole: "alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), c), d), e), f), g) e h)".

Art.32

(Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi)

- 1. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3.
- 2. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Ai fini del raggiungimento della predetta intesa, entro i primi 30 giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei

Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della Regione o della Provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa da riferire a modifiche, di carattere non sostanziale, al progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta entro i successivi ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare, ai fini dell'intesa, interventi da riferire ad una mediazione di tipo tecnico, con impatto più incisivo sul progetto originario, valutando anche una soluzione progettuale alternativa a quella originaria. Nei successivi ultimi trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, saranno finalizzate a puntualizzare i residui punti di dissenso tecnico. Se all'esito finale delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.".

Art.33

(Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori)

- 1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, allegato 1 (codice del processo amministrativo) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'articolo 30:
 - a) al comma 3, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
 - b) al comma 5 le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;
 - 2) all'articolo 133, comma 1, lettera *l*), le parole «compresi quelli sanzionatori ed esclusi» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi quelli sanzionatori e».
- 2. All'articolo 187-*septies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;
- b) I commi da 5 a 7 sono abrogati.
- 3. All'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del

luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;

- b) i commi da 5 a 8 sono abrogati.
- 4. All'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- «3-bis. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte di appello di Roma. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;
- 2. i commi da 5 a 8 sono abrogati.
- 5. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1. il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte di appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;
- 2. I commi da 5 a 8 sono abrogati.
- 6. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 5-bis»;
- b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
- «5-bis. L'opposizione si propone davanti alla corte di appello nei casi previsti dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dagli articoli 187-septies e 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.».